

R.G. 597/14

Rep. 1690/14



Il giudice sciogliendo la riserva che precede, osserva:

Deve premettersi che la Banca d'Italia gestisce il servizio pubblico di centralizzazione dei rischi senza entrare nel merito delle segnalazioni che pervengono dai soggetti sottoposti a vigilanza.

La Banca d'Italia, in sostanza, raccoglie le segnalazione e le mette a disposizione delle banche e degli intermediari creditizi non bancari.

La correttezza della segnalazione di un credito a sofferenza alla Centrale rischi, va valutata facendo riferimento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che disciplinano la materia, in base alle quali nella categoria di "sofferenza" va inquadrata l'esposizione per cassa di soggetti in stato di insolvenza, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'azienda; il passaggio del credito a sofferenza implica una valutazione della situazione finanziaria del cliente e non può essere determinato da un ritardo nel pagamento del debito.

L'insolvenza( secondo le direttive della Banca d'Italia), ai sensi della legge fallimentare, è la incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, per cui la Banca deve valutare se la complessiva esposizione debitoria supera la capacità reddituale del cliente.

Nella specie, non risulta dagli atti che l'esposizione della ricorrente avesse i caratteri dell'insolvenza, nel senso sopra indicato, tanto più che la ricorrente risulta sempre avere goduto di credito, ha sempre regolarizzato i pagamenti e non ha avuto comportamenti anomali,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

continuando peraltro a presentare bilanci positivi. Va inoltre evidenziato che la ricorrente lamenta l'illegittimo addebito, sul conto di cui è titolare, di somme illegittime perché frutto di capitalizzazione trimestrale e oneri non dovuti.

L'Istituto evocato in giudizio non può quindi ritenersi esente da colpa atteso che risulta dagli atti l'esistenza di un comportamento illegittimo, consistente nell'aver effettuato la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria senza avere correttamente valutato la situazione finanziaria complessiva della società( anche alla luce delle risultanze del conto, depurato da poste non dovute).

Le argomentazioni addotte dalla resistente( irregolarità commesse dalla Malgieri nella gestione dell'anticipo fatture) non giustificano la segnalazione, non rappresentando affatto un indice sicuro della situazione di insolvenza come prima considerata.

Il periculum in mora è senz'altro sussistente, poiché l'esistenza di una segnalazione alla Centrale Rischi determina la oggettiva difficoltà di ricorrere al credito e la conseguente esclusione dal mercato dell'operatore commerciale. Poiché parte ricorrente ne ha già fatto richiesta, va concesso il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M .

Ordina alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di revocare la segnalazione del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della

Banca d'Italia. Condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per onorari e 257,00 per spese, con attribuzione in favore degli avv. S.Verlingieri e C.Di Pietro  
Concede alla ricorrente gg. 60 per l'instaurazione del giudizio di merito  
Benevento 12.5.14

Il Giudice

Dot. A. Genovese-

